

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE PARTICOLAREGGITA DELL'OCC EX ART. 14 TER,

COMMA 3°, L. N.3/2012

La **Dr.ssa Alessandra Agnoletto**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, con studio in Via dell'Industria n. 63, 30010 Camponogara (VE), CF: GNL LSN 71M42 D325I, tel. 041 411445- 041 5158238, pec: alessandra.agnoletto@odcecvenezia.legalmail.it.

PREMESSO CHE

- in data 26.11.2019 la Sig.ra Teresina Luchin, nata a Torino il 18.7.1961, con domicilio fiscale e residenza in Via Giacomo Zanella n.4, 30039 Strà (VE), CF: LCH TSN 61L58 L219T (d'ora innanzi anche la "Debitrice"), per il tramite del legale di fiducia Avv. Cristiano Coccato, presentava presso la segreteria dell'OCC istituito presso l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia denominato "OCC del Veneziano", istanza di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore da crisi da sovraindebitamento (Allegato 1);
- ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di composizione della crisi dal sovraindebitamento e l'assenza di conflitto di interesse come previsto dall'art. 10, comma 2, del DM 202/2014, il suddetto organismo, con provvedimento del 22.1.2020 Referente-Dr. Massimo Lanfranchi, nominava quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del presente procedimento la Dr.ssa Alessandra Agnoletto, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia. con studio in Via dell'Industria n. 63, 30010 Camponogara (VE), CF: GNL LSN71M42 D325I, tel. 041 411445- 041 5158238, pec: alessandra.agnoletto@odcecvenezia.legalmail.it (Allegato 2);
- La Dr.ssa Alessandra Agnoletto, infatti, risulta iscritta all'Organismo di Composizione

della Crisi da Sovraindebitamento “*OCC del Veneziano*” costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, al numero progressivo 96, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.2;

- l’Istante presentava alla sottoscritta il ricorso per la liquidazione dei beni, con la documentazione allegata, e le veniva richiesto di fornire la propria relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 14 ter L.3/2012.

Tutto ciò premesso l’Istante, come rappresentata e difesa, dimette la presente relazione.

A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Si è accertato come la Debitrice possieda tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 6 e 7 L. n.3/2012.

Ella versa in una situazione di sovraindebitamento, ossia una situazione di squilibrio tra i debiti assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per la loro soddisfazione, che comporta una rilevante difficoltà, o una definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

La condizione dell’Istante di assenza di redditi e di possesso di cespiti patrimoniali esigui, rende la stessa incapace in via definitiva di far fronte ai propri debiti.

La Sig.ra Teresina Luchin non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n.3/2012. Attualmente infatti la stessa non esercita attività d’impresa e la società Betiz Snc, di cui era socia, veniva cancellata dal registro delle imprese in data 19.5.2015: essa non potrebbe venir dichiarata fallita per effetto di quanto previsto dall’art. 10 L.F., a prescindere dall’indagine sui requisiti di cui all’art. 1 L.F..

La Sig.ra Luchin non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure previste dalla L.3/2012 nè ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis.

Si sottolinea, inoltre, come la Debitrice, a fronte delle richieste del gestore nominato nella presente procedura, la Dr.ssa Alessandra Agnoletto, abbia fornito ogni documento utile per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

B) ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Si riporta qui di seguito in sintesi l'esposizione dei fatti e delle cause del sovraindebitamento, già descritte e illustrate nel piano.

Le cause del sovraindebitamento vanno ricercate nel mancato pagamento delle obbligazioni di natura fiscale e contributiva inerenti alla società Betiz S.n.c., di cui la Debitrice era socia assieme alla figlia Giulia Fasolino.

La società in data 25.6.2008 venne iscritta presso il Registro delle imprese/Sezione Ordinaria della Camera di Commercio di Venezia, come risulta dalla relativa visura storica.

Essa presentava quale oggetto l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati e non alimentari, e in particolare mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, bigiotterie, profumerie, chincaglierie, giocattoli, cartoleria, libreria, giornali, articoli di finta pelletteria, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona, articoli per la puericoltura, nonché l'attività di commercio di generi di monopolio/tabacchi.

Le esposizioni debitorie al momento della costituzione ammontavano in complessivi € 170.400,00, e precisamente:

- € 7.200,00 di interessi passivi bancari
- € 7.795,00 di mutuo chirografario
- € 15.786,00 di fornitori
- € 19.750 per poste di bilancio passive
- € 119.869,00 di quota rimanente del mutuo ipotecario n.053120024761800000 contratto

con Banca Popolare FriulAdria del 16.9.2004, con ipoteca iscritta sul locale sito in Via Carducci n.2, Strà e su un altro immobile di proprietà del Sig. Giuseppe Fasolino.

Il Patrimonio aziendale attivo della Società ammontava a complessivi € 186.000,00, di cui 135.000,00 a titolo di avviamento, € 30.000,00 a titolo di magazzino merci, € 20.500,00 a titolo di attrezzature e mobilio, € 500,00 a titolo di cassa.

Sempre in data 25.6.2008 la sig.ra Teresina Luchin acquisiva per il corrispettivo di € 2.835,25 il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività al commercio al minuto di generi di monopolio/tabacchi, in forza di licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio n.6 rilasciata dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 7.10.2014 n.10711.

In forza delle descritte operazioni, quindi, Giulia Fasolino e Teresa Lucchin assumevano congiuntamente l'esercizio, da un lato, dell'attività di vendita di giornali e in generale articoli e prodotti di cartoleria - riferibile a Betiz S.n.c. -, e dall'altro l'attività di vendita di generi di monopolio/tabacchi - formalmente riferibile alla sola Sig.ra Teresa Luchin.

L'esercizio commerciale veniva svolto integralmente presso il locale sito in Via Carducci n.2, Strà, acquistato da Teresina Luchin e Tiziana Fasolino con atto pubblico del 18.6.2008 avanti al Notaio Dr.ssa Anna Bianchini, Rep. N.26.041 Racc. n.7.730, verso il corrispettivo di € 90.000,00, di cui € 60.000,00 si dichiarava essere già stato versato in data 4.7.2006 ed € 30.000,00 si pattuiva di versarli mediante 60 rate di € 500,00 l'una.

Le informazioni sopra riportate sono tratte dai documenti dal n.1 a 7 del ricorso presentato dall'Istante.

Le descritte acquisizioni, all'epoca dei fatti, erano ispirate da un'apprezzabile logica imprenditoriale, benchè *ab origine* vi fossero dei profili di criticità.

Da un lato, Betiz Snc dovette accollarsi la quota residua di € 119,869,00 del mutuo contratto in data 16.9.2004 dalla Sig.ra Tiziana Fasolino con Banca Popolare FriulAdria (già Banca Intesa): l'onere finanziario consisteva nel pagamento di una rata mensile a tasso variabile che mediamente oscillava tra € 990,00 ed € 1.000,00. A ciò si

aggiungevano gli ulteriori costi e oneri di avviamento dell'attività – come meglio sopra descritti – oltre alle spese notarili, imposte di registro, ecc.

Dall'altro lato, però, si consideri che il valore iniziale dell'avviamento era pari ad € 135.000,00 e che l'operazione complessiva presentava vantaggi interessanti, stante il fatto che vi fu la possibilità di acquisire l'intera proprietà del locale adibito alla sede della Società a condizioni vantaggiose - infatti, al momento dell'acquisto l'esborso effettivo da sostenere era pari ad € 30.000,00 ampiamente dilazionato in 60 rate -.

Il volume d'affari era comunque sufficiente per coprire i costi, tenuto conto che al tempo gli effetti della crisi economica ancora non venivano percepiti.

Inoltre, si scommetteva sul fatto che il passaggio generazionale - in particolare tra la Sig.ra Tiziana Fasolino e la Sig.ra Giulia Fasolino - avrebbe consentito di apportare spunti e idee innovative capaci di diversificare le opportunità di guadagno e incrementare il fatturato. Infatti ad accompagnare la Sig.ra Lucchin nella conduzione del negozio, si era affiancata come socia anche la figlia Giulia Fasolino.

A determinare uno stravolgimento in negativo degli obiettivi imprenditoriali iniziali, fu senz'altro l'avvento della crisi economica del 2008 che in generale interessò tutti i settori merceologici.

Ciò costrinse Betiz Snc a concludere il 3.10.2008 con Cassa di Risparmio del Veneto il contratto di finanziamento chirografo n.05810/54355143/6 di € 51.750,00, e a richiedere un fido di cassa pari ad € 30.000,00; operazioni, che consentirono la copertura delle spese di avvio del negozio e l'ottenimento del capitale necessario per proseguire con l'attività (Doc n.9 allegato al Ricorso), obbligando Betiz Snc ad accettare, quali condizioni per i prestiti, una rata mensile di € 1.050,00 per il prestito chirografario e oneri per interessi passivi mensili mediamente pari ad € 450,00 per l'utilizzo del fido cassa.

Perciò, la Società si trovò al termine dell'esercizio 2008 a far fronte a impegni finanziari piuttosto ingenti per circa 2.500,00 € mensili, e precisamente:

- € 995,00 in media per la rata mensile del mutuo n.053120024761800000 contratto con

Banco Popolare Friul Adria;

- € 1.011,09 per la rata mensile del finanziamento chirografario contratto con Cassa di Risparmio del Veneto;

- € 450,00 per gli interessi passivi e spese relativi al fido di cassa concesso da Cassa di Risparmio del Veneto.

Per quanto detto, già nel 2008 il fatturato prodotto non era in grado di soddisfare i costi e gli oneri (specie di natura finanziaria) a carico della società.

Negli anni successivi, i proventi dall'attività erano inidonei a coprire al contempo i costi ordinari e gli oneri finanziari, come indicato analiticamente nella tabella sotto riportata, nella quale in modo semplificato vengono solo riportate le uscite finanziarie sopra descritte.

I dati forniti sono tratti dalle dichiarazioni dei redditi di Betiz Snc per gli anni tra il 2009 e il 2014 (Doc. n.10 allegato al Ricorso).

TABELLA USCITE FINANZIARIE MENSILI:

ANNUALITA'	RICAVI LORDI	COSTI ESERCIZIO	UTILE	MEDIA UTILE MEN- SILE	USCITE FINANZ. MENSILI	DISPONIBI- LITA' RESIDUA MENSILE
2009	82136	42799	39337	3278,083	2500	778,0833
2010	82297	48902	33395	2782,917	2500	282,9167
2011	155417	128479	26938	2244,833	2500	-255,167
2012	115924	101947	13977	1164,75	2500	-1335,25
2013	116641	81641	35000	2916,667	2500	416,6667
2014	109776	85481	24295	2024,583	2500	-475,417

Furono soltanto i molteplici interventi del marito dell'Istante a consentire una discreta copertura delle spese e ad evitare una assai probabile situazione di crisi ed insolvenza dell'impresa.

Egli tra febbraio 2011 e agosto 2014 immetteva nella società liquidità pari a complessivi € 115.994,00 (i trasferimenti di denaro risultano dagli estratti conto del Sig. Giuseppe Fasolino, relativi agli anni tra il 2011 e il 2014, allegati al piano (quale doc. n.11) tali da garantire a Betiz S.n.c. e alla Debitrice l'apporto necessario per consentire la prosecuzione dell'attività.

In data 31.12.2015, con rogito n.71502 Rep. E 24179 Racc. stipulato avanti al Notaio Dr. Lorenzo Todeschini Betiz S.n.c. cedette per intero l'azienda verso il corrispettivo di € 80.000,00 (Doc n.12 allegato al Ricorso).

La cedente quindi si vide costretta ad accettare un'importante **svendita dell'attività**, stante la situazione patrimoniale e finanziaria divenuta non più sostenibile.

Inoltre, la Sig.ra Luchin Teresina cedette l'immobile di proprietà sito in Via Carducci 2, a Strà, dove veniva esercitata l'attività, per la somma complessiva di € 82.500,00, mediante il Rogito stipulato in data 31.3.2015 avanti al Notaio Dr. Lorenzo Todeschini, N. 71501 Rep. E N.24178 Racc. (Doc. n.13 allegato al Ricorso).

Attraverso l'incasso percepito dalla contestuale cessione dell'azienda e dell'immobile di proprietà, fu possibile per Betiz S.n.c estinguere i mutui e i finanziamenti sopra descritti (come risulta dai Docc. da n.14 a 16 allegati al Ricorso).

Inoltre, veniva onorata la provvigione pari ad € 7.500,00 dell'agenzia immobiliare per l'intermediazione svolta per la cessione dell'attività (Doc n.17 allegato al Ricorso).

Immediatamente dopo la cessione dell'azienda e la dismissione dell'immobile suddetto, in data 5.5.2015 Betiz Snc veniva messa in liquidazione e in data 19.5.2015 veniva cancellata dal registro delle imprese, mentre l'omonima impresa individuale della Debitrice venne cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.8.2015.

Dalla documentazione resa disponibile, emerge che alla chiusura della società le

esposizioni verso gli istituti di credito vennero integralmente onorate e inoltre non sussistevano esposizioni debitorie nei confronti dei fornitori.

Rimanevano pendenti quindi (e tutt'ora lo sono) debiti di natura fiscale e contributiva, rimasti a carico della Sig.ra Luchin, sia in proprio che quale ex socia di Betiz Snc illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni sociali.

Infine, si precisa che Betiz Snc non aveva alcun dipendente a proprio carico.

C) LA SITUAZIONE LAVORATIVA E PATRIMONIALE

La Sig.ra Luchin dalla cessazione delle attività sopra indicate non risulta aver prestato alcuna attività lavorativa né ha assunto altre cariche aziendali.

La medesima possiede, quale unico cespite patrimoniale, la quota di ½ dell'abitazione coniugale sita in Strà, Via Zanella n.4. (Visura di cui al doc.n.19 del ricorso)

Dai documenti allegati al Ricorso (dal n.20 al 26), emerge che il marito nel 2002 aveva contratto un mutuo fondiario per l'acquisto della casa, di cui poi la metà veniva intestata alla moglie (la quale per contro non risulta parte mutuataria).

Sempre il marito stipulava un secondo mutuo fondiario nel 2007 ad estinzione di quello precedente.

Sull'intero immobile pende l'ipoteca di primo grado iscritta dall'istituto di credito a copertura del mutuo fondiario e inoltre sulla quota della Debitrice è stata iscritta nel 2017 un'ulteriore ipoteca dall'Ente di riscossione a garanzia del pagamento dei carichi debitori iscritti a ruolo.

La debitrice è altresì intestataria del veicolo Citroen 2CV6, targata VE668011 (Visura Pra quale doc. n. 30 del ricorso).

D) ELENCO DEI DEBITI

Si è detto che gli unici debiti ancora in essere sono di natura fiscale/contributiva e si riferiscono alle attività imprenditoriale sopra elencate.

L'esposizione debitoria a carico della Sig.ra Teresina Luchin è pari ad € 161.983,72,

come risulta dall'estratto di ruolo del 6.2.2020 reso disponibile dalla Debitrice (Doc. n.27 allegato al ricorso), come qui di seguito suddivisi:

A) Debiti personali:

- Irpef (comprensiva di addizionali, sanzioni e interessi): 45.439,12 €
- Contributi IVS (comprensivo di somme aggiuntive per omesso versamento, sanzioni e interessi): 38.272,29 €
- Contributi INPS (comprensiva di sanzioni e interessi): 282,68 €
- Tassa automobilistica (comprensiva di sanzioni e interessi): 104,78 €
- Canone Rai (comprensiva di sanzioni e interessi): 219,28 €

B) Debiti relativi a Betiz Snc

- Iva (comprensiva di sanzioni e interessi): 45.944,36 €
- IRAP (comprensiva di sanzioni e interessi): 3.660,65 €
- Ritenute (comprensiva di sanzioni e interessi): 1.480,82 €
- Imposta di registro (comprensiva di sanzioni e interessi): 142,01 €
- Inail (comprensiva di sanzioni e interessi): 334,57 €
- Camera di Commercio (comprensiva di sanzioni e interessi): 1.661,03 €

A ciò vanno aggiunti i carichi di competenze dell'Ente di Riscossione (aggio, spese di notifica, somme e interessi di mora aggiuntivi, spese esecuzione) pari a complessivi € 24.442,13.

* * *

IL PIANO DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione del patrimonio della Debitrice non può che limitarsi alla cessione dell'unico cespite patrimoniale rappresentato dall'quota del 50% dell'abitazione familiare. La quota è stata valutata in € 20.000,00 mediante perizia a firma dell'Ing. Francesco Tolon (Doc. n.28).

La Debitrice sottolinea come la stessa nell'immediato non potrà essere oggetto di giuramento presso l'Ufficio Giudiziario competente causa le misure di contingentamento

attuali. Viene assicurato che, non appena sarà possibile, l'Ing. Tolon provvederà al giuramento, di cui si darà evidenza con successiva nota documentale.

Appare condivisibile la richiesta dell'Istante di procedere con la cessione diretta della quota al marito, evitando il ricorso alle procedure competitive.

Il Sig. Fasolino ha già reso disponibile tale somme attraverso un assegno circolare (Doc. n.29), consegnato a mani della Dott.ssa Agnoletto, che potrà distribuirlo in tempi rapidi ai vari creditori, se il decreto verrà omologato e contestualmente si procederà con la cessione dell'immobile ipotecato allo stesso Fasolino.

Si conviene che la condizione di fatto (trattasi di abitazione familiare) e di diritto (gravato da due ipoteche) in cui versa il cespite patrimoniale rendono di fatto altamente improbabile (se non impossibile) poter reperire sul mercato un potenziale acquirente.

Correttamente fa notare l'Istante come l'unico soggetto con un concreto interesse all'acquisto non può che essere il marito della Debitrice e che il ricorso alle procedure competitive inevitabilmente arrecherebbe alla procedura inutili costi e lungaggini.

Per altro, benchè la proprietà dell'immobile sarà conservata all'interno del nucleo familiare, si intende assicurare il giusto prezzo di acquisto attraverso la redazione di una perizia che sarà anche sottoposta a giuramento.

In questo modo viene garantito ai creditori una provvista assolutamente in linea e compatibile con il valore di mercato.

La Debitrice è altresì intestataria dell'autoveicolo targato VE668011, modello Citroen 2CV6, come risulta dalla visura del pra (Doc. n.30).

Dato lo stato vetusto dell'auto e i prevedibili costi ingenti di ripristino, si è preventivata una stima massima pari ad € 400,00 (Doc. n.31).

Il valore del bene anche in questo caso suggerisce una vendita diretta, atteso che sempre il Sig. Fasolino si è impegnato all'acquisto e ha già reso disponibile la provvista all'uopo necessaria (Doc. n.32). Provvista che si sommerà al monte a disposizione per la soddisfazione dei creditori in fase di liquidazione.

La sostenibilità del piano inoltre è corroborata dall'impegno sempre profuso dal Sig. Giuseppe Fasolino e coprire tutti i costi della procedura (senza così intaccare il ricavato dalla liquidazione) e di assicurare alla moglie un adeguato mantenimento e il diritto ad abitare la casa anche a seguito della cessione della quota; impegno che va oltre i doveri coniugali già previsti per legge (Doc. n.33 e 34 allegati al ricorso).

Nella perizia si dà conto della misura residua del mutuo che ancora rimane da pagare; dell'onere continuerà a farsi carico il Sig. Fasolino che resta unica parte mutuataria.

Si condivide inoltre la richiesta di poter riunire la procedura della Sig.ra Teresina Luchin con quella già pendente intestata alla Sig.ra Giulia Fasolino (nr.13/2019 Tribunale di Venezia Dr.ssa Gabriella Zanon), in modo da procedere congiuntamente alla fase di liquidazione dei beni e soddisfare in particolare i debiti solidali, in quanto debiti generati nella conduzione dell'attività di impresa risultano essere gli stessi e così pure i creditori.

**G) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA E DI
SOSTENIBILITA' DEL PIANO**

Alla luce della documentazione analizzata e sopra citata, lo scrivente Gestore esprime il proprio giudizio favorevole in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione presentata dall'Istante.

E' stato possibile ricostruire compitamente i fatti e le circostanze che hanno condotta ad una situazione di sovraindebitamento, tali da precludere ogni possibilità per la Sig.ra Teresina Luchin a far fronte alle proprie obbligazioni.

La medesima inoltre ha reso noto nel dettaglio la propria situazione economico-

finanziaria, individuando la soluzione migliore per liquidare agevolmente il proprio patrimonio ed assicurare ai creditori la giusta provvista per soddisfare le obbligazioni pendenti.

L'intervento deciso del marito, col proprio impegno, assicura al progetto liquidatorio adeguata sostenibilità e fattibilità, in maniera che alla Debitrice non vengano mai a mancare i mezzi per una vita dignitosa.

Ciò detto, ai fini di una maggiore garanzia per i creditori e in conformità di quanto disposto dall'Art. 15, comma 5°, L. 3/2012, l'OCC provvederà:

- 1) A rendicontare al Giudice sul regolare svolgimento della procedura
- 2) All'eventuale rettifica dell'esposizione debitoria
- 3) Alla verifica circa la corretta esecuzione dei pagamenti a favore dei creditori come previsti nel piano.

H) DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

La documentazione resa disponibile alla scrivente per la valutazione della fattibilità e della convenienza del piano è la seguente:

- 1) Atto costitutivo di Betiz Snc
- 2) Visura Storica di Betiz Snc
- 3) Nota di iscrizione di ipoteca
- 4) Atto di cessione di licenza di commercio
- 5) Atto di cessione quote Srl
- 6) Visura personale della Debitrice
- 7) Atto di cessione di immobile
- 8) Dichiarazione dei redditi di Betiz Snc per l'anno 2008
- 9) Contratti di finanziamento e apertura di fido cassa stipulati con Cassa di Risparmio
- 10) Dichiarazioni dei redditi di Betiz Snc anni 2008 – 2014

- 11) Estratti conto Sig. Fasolino anni 2011 – 2014
- 12) Atto di cessione d'azienda
- 13) Atto di cessione di immobile
- 14) Documenti di estinzione del mutuo con Friul Adria
- 15) Atto di estinzione del finanziamento con Cassa di Risparmio
- 16) Attestazioni di rientro del fido bancario
- 17) Fattura agenzia immobiliare con quietanza di pagamento
- 18) Estratto atto di matrimonio
- 19) Visura catastale
- 20) Rogito di acquisto immobile dell'8.10.2002
- 21) Mutuo fondiario dell'8.10.2002
- 22) Iscrizione di ipoteca di San Paolo Imi Spa
- 23) Secondo mutuo fondiario del 26.2.2007
- 24) Iscrizione di ipoteca di Cassa di Risparmio del Veneto
- 25) Atto di rinegoziazione del mutuo
- 26) Iscrizione di Ipoteca dell'Agenzia Entrate Riscossione
- 27) Estratto di ruolo della Debitrice datato 6.2.2020
- 28) Perizia Giurata Ing. Francesco Tolon del 31.3.2019
- 29) Impegno del Sig. Fasolino all'acquisto quota immobiliare + assegno circolare
- 30) Visura pra
- 31) Preventivo per acquisto auto
- 32) Impegno del Sig. Fasolino all'acquisto del veicolo + assegno circolare
- 33) Impegno del Sig. Fasolino a sostenere i costi di procedura
- 34) Impegno del Sig. Fasolino a favore della Debitrice.


La scrivente dichiara che la suddetta documentazione è conservata agli atti presso il proprio studio ed è stata acquisita dalla Debitrice (anche per il tramite del proprio consulente fiscale e contabile), ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto

disponibile a semplice richiesta di qualsivoglia interessato.

Si manifesta la disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore nella procedura di liquidazione della Sig.ra Teresina Luchin.

Con osservanza

Padova, li 13 aprile 2020



Dr.ssa Alessandra Agnoletto

Si allega:

- 1) Istanza di nomina di un professionista abilitato
- 2) nomina Dr.ssa Alessandra Agnoletto

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI VENEZIA**
"O C C del Veneziano"

Debitore Sovraindebitato:
Luchin Teresina

NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI
(artt. 10 co. 2 D.M. 202/2014)

Procedimento n. 85 del Registro degli affari ex articolo 9 DM 202/2014

Il sottoscritto dott. Massimo Lanfranchi, in qualità di Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia denominato "OCC del Veneziano", iscritto al n. 96 del Registro di cui all'articolo 3 del DM 202/2014, in data odierna:

- **vista** l'istanza presentata a mezzo PEC in data 26 novembre 2019 presso la segreteria dell'OCC del Veneziano dall'avv. Cristiano Coccato per conto della signora Teresina Luchin, con la quale si richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- **ritenuto** che sussistano le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- **visto** il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia denominato "OCC del Veneziano";
- **ritenuta** la necessità di procedere a designare uno o più gestori della crisi, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 D.M. 202/2014;
- **preso atto** dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia – elenco dei gestori della crisi;
- **tenuto conto** della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore;
- **tenuto conto** che l'organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia denominato "OCC del Veneziano" non si trova in conflitto di interesse con la procedura protocollata al n. 3711 del 26 novembre 2019, come previsto all'articolo 10, comma 2, del DM 202/2014;

n o m i n a

la dott.ssa **Alessandra Agnoletto**, nata a Dolo (VE) il 02/08/1971, cod. fisc. GNLLSN71M42D325I, con studio in Camponogara (VE), Via Silvio Pellico 67/A, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento sopra evidenziato.

Manda alla segreteria di effettuare a mezzo PEC la comunicazione al designato Gestore il quale è tenuto a comunicare la propria accettazione unitamente alla dichiarazione di indipendenza cui all'art. 11 co. 3 del D.M. 202/2014.

Venezia, 22 gennaio 2020

Il Referente dell'OCC

dott. Massimo Lanfranchi



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI VENEZIA

"O C C del Veneziano"

Debitore Sovraindebitato:

LUCHIN TERESINA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED INDIPENDENZA DEL GESTORE
DESIGNATO

(art. 11 Decreto Ministero Giustizia n. 202/2014)

Professionista Nominato: Dr.ssa Alessandra Agnoletto (*)

(*) iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

La sottoscritta, dott.ssa Alessandra Agnoletto, nata a Dolo (VE) il 2.8.1971, residente in Camponogara (VE), Via Silvio Pellico n.67, cod. fisc. GNLLSN71M42D325I, P. IVA 03425910274, PEC: alessandra.agnoletto@odcecvenezia.legalmail.it, tel/fax: 041.411445 e con studio in Via dell'Industria 63 Camponogara (VE), nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il debitore Sig.ra Teresina Luchin,

comunica

di accettare l'incarico e contestualmente

dichiara

- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 comma 8 del D.M. 202/2014;
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale (con riferimento alle attività di gestore della crisi, nelle procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi del D.M. 202/2014);
- di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art 2399 del Codice Civile e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art.11 comma 3 del D.M. 202/2014.

Venezia, lì 27 Gennaio 2020

Firma


DA COMPILARE DOPO L'EVENTUALE RESTITUZIONE DEL FASCICOLO ORIGINALE

In data 27.1.2020 il Gestore ha restituito il fascicolo completo di ogni sua parte.

Firma dell'operatore
